

# Attenzione ai dati degli studenti

## I rilievi su esami a distanza non possono essere trasferiti

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**L**e scuole devono dare risposta alle richieste di accesso privacy entro un mese, altrimenti rischiano una sanzione pecuniaria. È una regola del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), che il Garante ha applicato nel 2021 nei suoi provvedimenti per il settore istruzione. Ne dà conto lo stesso Garante nella Relazione dell'attività svolta nel 2021, presentata nei giorni scorsi. Di rilievo anche i provvedimenti relativi allo svolgimento da remoto di prove di esame. Vediamo, dunque, i principali interventi dell'autorità riferiti nella citata relazione.

### Esercizio dei diritti

Gli istituti scolastici devono rispondere alle richieste di esercizio del diritto di accesso ai dati personali entro un mese oppure informare l'interessato dei motivi della mancata evasione entro quella scadenza e anche e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine, altrimenti si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria (provvedimento 16 dicembre 2021 n. 437).

### Carta dello studente

Il Garante ha espresso, parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal Ministero dell'istruzione concernente la Carta dello studente denominata IoStudio (provvedimento 30 settembre 2021, n. 359).

In base al provvedimento, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria e agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e formazione professionale, può essere data, su richiesta, la Carta dello studente: una tessera nominativa, utilizzabile anche nella forma di applicazione web, cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e agevolare il diritto allo studio.

Alla Carta sono associate funzionalità per accedere al sistema nazionale di erogazione dei voucher in forma virtuale (borse di studio e benefici analoghi).

### Proctoring

L'autorità privacy si è occupata del cosiddetto proctoring e cioè dei sistemi di supervisione per identificare gli studenti che si sottopongono a prove d'esame a distanza e monitorare il loro



Pasquale Stanzone, presidente autorità Privacy

comportamento durante lo svolgimento delle stesse per evitare copiature. Al riguar-

do, in un caso specifico, il Garante ha, disposto la limitazione del trattamento, vietando ad un ateneo ogni ulteriore operazione di trattamento, con riguardo ai dati biometrici degli studenti e ai dati sulla cui base veniva effettuata la profilazione degli interessati mediante il sistema di proctoring e ha vietato il trasferimento dei dati personali degli interessati negli Stati Uniti d'America (provvedimento 16 settembre 2021, n. 317).

### Anagrafe nazionale

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal

Ministro dell'università e della ricerca, concernente l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (Anis) (provvedimento 2 dicembre 2021, n. 428). L'Anis permette alle istituzioni della formazione superiore e alle p.a., la disponibilità dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza e contiene i dati anagrafici degli interessati, i dati relativi alle iscrizioni, all'istituzione di appartenenza, ai corsi di studio e ai titoli conseguiti dagli studenti nonché l'indicazione del periodo di conservazione di tali informazioni.

—© Riproduzione riservata—

## Gli interpellati per dirigenti a contratto devono essere aperti anche ai presidi

Il Ministero delle Infrastrutture, nel conferimento di incarichi dirigenziali a contratto, non può attivare l'interpello includendo esclusivamente i propri funzionari, ma è obbligato a verificare se esistono altri dirigenti della pa che possano partecipare all'incarico. A tale fine, anche i dirigenti scolastici hanno titolo a partecipare. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.82/2022) ha riacusato il visto di legittimità al dicastero che illegittimamente ha emanato un interpello per i soli propri funzionari. Il Ministero aveva evidenziato di essersi attenuto alla direttiva ministeriale

n.377/2014 con la quale le amministrazioni sono state invitate a fare prioritariamente ricorso alle professionalità interne.

Per il Collegio contabile, invece, la dicitura della norma «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione» non può che riferirsi ai soli ruoli dirigenziali. Se ciò non fosse vero, si creerebbero surrettizi canali di reclutamento o forme di progressione di carriera extra legem rispetto a quelle normativamente fissate. Con tale argomentazione, la Corte ha riacusato il visto di legittimità.

Vincenzo Giannotti

—© Riproduzione riservata—